

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-3634 del 16/07/2018                                                                                                                                                                                                               |
| Oggetto                     | Cambio di titolarità per occupazione di area demaniale ad uso parcheggio, abitazione e area cortiliva COMUNE: ARGENTA (FE) CORSO D'ACQUA: FIUME RENO, SPONDA SINISTRA RICHIEDENTE: BAR TABACCHI DI XIA JIANWU E C.SNC CODICE PRATICA N. BO16T0150 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2018-3794 del 16/07/2018                                                                                                                                                                                                              |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna                                                                                                                                                                                                 |
| Dirigente adottante         | PATRIZIA VITALI                                                                                                                                                                                                                                   |

Questo giorno sedici LUGLIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



## **STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA**

---

**OGGETTO:** CAMBIO DI TITOLARITÀ PER OCCUPAZIONE DI AREA  
DEMANIALE AD USO PARCHEGGIO, ABITAZIONE E AREA CORTILIVA

**COMUNE:** ARGENTA (FE)

**CORSO D'ACQUA:** FIUME RENO, SPONDA SINISTRA

**RICHIEDENTE:** BAR TABACCHI DI XIA JIANWU E C.SNC

**CODICE PRATICA N.** BO16T0150

### **IL DIRIGENTE**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 08/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna alla scrivente Patrizia Vitali;
- la Delibera del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la D.G.R. n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

**viste** le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;

- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

**considerato** che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

**preso atto** che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

**Vista** l'istanza assunta al Prot.n. 24811 del 29/12/2016 pratica n. B016T0150 presentata dalla Società Bar Tabacchi di Xia Jianwu e C.snc, P.I. e CF 01986320388 con sede legale a Argenta (FE) via Amendola 118/A nella persona del suo legale rappresentante Xia Jianwu, nato a Zhejiang (Cina) il 23/10/1975, C.F. XIAJNW75R13Z210Z, con cui viene richiesto il cambio di titolarità della concessione di area demaniale ad uso parcheggio di mezzi per clienti dell'esercizio

pubblico bar tabaccheria denominato "Bar Bastia", per uso abitazione e area cortiliva nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Argenta località San Biagio al foglio 146 mappale 166 sub.3-4, rilasciata con determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 13449 del 16/12/2009 (pratica BO05T0161) a Santandrea Cristina C.F. SNTCST62E58H302L e P.I. 02197990399, con scadenza **31/12/2021**;

**dato atto** che la richiesta di cambio di titolarità è motivata da acquisto di ramo di azienda commerciale, come indicato nell'atto di cessione con patto di riservato dominio.

**Considerato** che l'uso per il quale è stata rilasciata la precedente concessione di occupazione demaniale è per lo svolgimento dell'attività di bar-tabaccheria con ripostigli funzionali, per uso di civile abitazione e per l'area cortiliva circostante adibita a parcheggio, ai sensi di dell'Art.20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

**Considerato** che la concessione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

**Dato atto** che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 43 in data 22/02/2017 non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

**Preso atto** dell'autorizzazione idraulica del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, acquisita agli atti in data 20/02/2018 con il n. PGB0/2018/4188 ai sensi del R.D. 523/1904, che è espressa in senso favorevole con prescrizioni ed allegata come parte integrante del presente atto (Allegato 1);

**Verificato** che il precedente concessionario è in regola con i pagamenti dei canoni di concessione fino al 31/12/2016.

**Dato atto** che la concessione rilasciata alla Ditta Bar Bastia d Santandrea Cristina con determinazione regionale n. 13449 del 16/12/2009 ha fissato il canone annuale in € 16.077,00= per l'anno 2010 e che tale importo deve essere rivalutato automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

**Verificato che** sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- spese istruttoria per la domanda di cambio di titolarità pari ad € 75,00=;
- canone 2018 di € 16.221,82=;
- deposito cauzionale di € 16.221,82=;

**Vista** la richiesta di Società Bar Tabacchi di Xia Jianwu e C. assunta agli atti al n. Prot. n.PGBO/2018/6895 del 12/03/2018 di rateizzare del canone dovuto per l'anno 2017, dell'importo di € 16.093,08=;

**Ritenuto** di accordare il seguente piano di rateizzazione per il suddetto importo di € 16.093,08= ai sensi dell'art. 45 della Legge Regionale n. 28/2013, maggiorato degli interessi legali annui di cui all'art. 1284 del Codice Civile, fissati allo **0,3 %** in ragione d'anno con decorrenza dal 01/07/2018, con D.M. Economia Finanze 13 dicembre 2017:

importo rata costante di **€ 8.064,65=**

| scadenza rata | debito iniziale | quota interessi | quota capitale | debito residuo | totale interessi |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| 01/07/2018    | € 16.093,08     | € 24,14         | € 8.040,51     | € 8.052,57     | € 24,14          |
| 31/12/2018    | € 8.052,57      | € 12,08         | € 8.052,57     | € 0,00         | € 12,08          |

salvo adeguamento in caso di variazione dei tassi;

**Preso atto** dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 04/04/2018 (assunta agli atti al prot.PGBO/2018/7940 del 04/04/2018);

**Preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**Attestata** la regolarità amministrativa,

**Visto** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

## **DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare alla Società Bar Tabacchi di Xia Jianwu e C.snc, P.I. e CF 01986320388 con sede legale a Argenta (FE) via Amendola 118/A nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, il cambio di titolarità della concessione di area demaniale ad uso parcheggio di mezzi per clienti dell'esercizio pubblico bar tabaccheria denominato "Bar Bastia", per uso abitazione e area cortiliva nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Argenta località San Biagio al foglio 146 mappale 166 sub.3-4, Fiume Reno Sponda sinistra, rilasciata con determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 13449 del 16/12/2009 a Santandrea Cristina C.F. SNTCST62E58H302L e P.I. 02197990399;

2) di stabilire che la concessione ha durata sino al 31/12/2021, pari alla scadenza della concessione n. 13449 del 16/12/2009 (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004) e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, acquisita al prot. n. PGB0/2018/4188 del 20/02/2018, allegata al presente atto e che tale autorizzazione costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (**allegato 1**);

5) di stabilire che il **canone annuale** per concessione di area demaniale ad uso parcheggio, abitazione e area cortiliva calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è fissato in **€ 16.093,08=** per l'anno **2017** e **€ 16.221,82=** per l'anno **2018, che è stato versato anticipatamente** al ritiro

del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

6) di stabilire che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione il Concessionario **dovrà corrispondere il canone** per l'anno 2017 ai sensi del 'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii, calcolati applicando l'art. 45 della L.R. 28/2013 e ss.mm.ii , tramite versamento a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n.1018766509 secondo il piano di rateizzazione indicato in premessa che prevede: l'importo rateizzabile di € 16,093,08=, la durata di anni 1, la cadenza delle rate semestrale, la scadenza della prima rata il 01/07/2018, l'importo costante di ogni rata di € 8.064,65=, comprensivo di quota interessi al saggio legale corrente dello 0,30%, ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile, salvo adeguamento in caso di variazione dei saggi che verrà comunicato annualmente o congruato a fine durata della rateizzazione;

7) di dare atto che:

- il mancato versamento di 2 rate nei termini costituisce causa di decadenza dal beneficio, ai sensi dell'art. 45 della Legge Regionale n. 28/2013, con la conseguenza che il residuo ammontare dovrà essere versato in unica soluzione e, in difetto, si procederà alla riscossione coattiva prevista dall'art. 51, comma 4, L.R. 24/2009;
- l'interessato potrà saldare anticipatamente in qualsiasi momento il proprio debito residuo, determinato sottraendo dall'importo indicato le somme già corrisposte;

8) di stabilire che il Concessionario è in regola con il pagamento dei canoni previsti dalla precedente concessione rilasciata con Determinazione n. 13449 del 16/12/2009, fino al 31/12/2016;

9) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2018, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

10) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2018, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

11) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 20 comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è **fissata** in € 16.221,82=, corrispondente ad una annualità del canone stabilito, **è stata versata anticipatamente** al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

12) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

13) di dare atto che l'importo **dell'imposta di registro** dovuta è superiore a € 200.00 secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto andrà effettuata la registrazione a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione della determinazione dirigenziale di concessione, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98. Il concessionario dovrà restituire ad ARPAE Unità Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) una copia dell'atto recante gli estremi dell'avvenuta registrazione;

14) di dare atto che ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni in L. 214/2011 e degli art. 8 comma 1 e art. 9 comma 1 del D.Lgs 23/2011, il soggetto passivo in materia di fiscalità sugli immobili (IMU) è il Concessionario.

15) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

16) di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b).

**Patrizia Vitali**

## **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta dalla Società Bar Tabacchi di Xia Jianwu e C.snc, P.I. e CF 01986320388 con sede legale a Argenta (FE) via Amendola 118/A nella persona del suo legale rappresentante Xia Jianwu, nato a Zhejiang (Cina) il 23/10/1975, C.F. XIAJNW75R13Z210Z.

### **art. 1**

#### **Oggetto di concessione**

**Corso d'acqua:** Fiume Reno sponda sinistra

**Comune:** Argenta Foglio 146 mappale 166 sub.3-4.

**Concessione:** costituita da:

- parcheggio di 160 mq
- unità immobiliare con piano seminterrato a uso abitazione di mq.122,97 con proservizi di 21,56 mq e primo piano uso attività di ristorazione con ambienti di servizio, comprensivo di pensilina esterna, di 200,22 mq

**Pratica** n. BO16T0150, domanda assunta al prot. 24811 del 29/12/2016

### **art. 2**

#### **Condizioni generali**

il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato all'istanza, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

l'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre

Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

### **art. 3**

#### **Variazioni alla concessione e cambi di titolarità**

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza e con le eventuali modifiche approvate nel presente atto, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario;

### **art.4**

#### **Durata e rinnovo della concessione**

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al 31/12/2021 (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi

senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004;

#### **art. 5**

##### **Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale**

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

#### **art.6**

##### **Canone annuo e cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

#### **art.7**

##### **Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione**

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

#### **art.8**

##### **Condizioni e prescrizioni tecniche**

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna e trasmesse al titolare in allegato al presente atto.

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**PROTEZIONE CIVILE**

Atto del Dirigente a firma unica DETERMINAZIONE

Num. 3742 del 20/11/2017 BOLOGNA

**Proposta:** DPC/2017/3918 del 20/11/2017

**Struttura proponente:** SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO  
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

**Oggetto:** NULLA OSTA IDRAULICO AI SENSI DEL R.D. 523/1904  
PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI PER L'UTILIZZO DELL'ESERCIZIO  
BAR/TABACCHI DENOMINATO "BAR BASTIA". PROCEDIMENTO BO16T0150  
COMUNE : ARGENTA (FE)  
CORSO D'ACQUA: FIUME RENO  
RICHIEDENTE: A.R.P.A.E. SAC DI BOLOGNA  
PRAT. N. BO16T0150

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

**Firmatario:** CLAUDIO MICCOLI in qualità di Responsabile di servizio

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- la D.G.R. n.3939/1994, direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- L.R. n. 13/2015 che assegna, tra l'altro, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile l'espressione del nulla-osta idraulico;
- il P.S.A.I. vigente (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Reno) redatto dall'Autorità di Bacino del Reno;
- la Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione e il P.S.A.I. approvata dalla Giunta Regionale (DGR 2112/2016);

Richiamate altresì:

- la Legge n. 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.
- la D.G.R. n. 2363/2016 del 21/12/2016 "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge";
- la Determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile del 29/04/2016, n. 286, di conferimento di incarichi dirigenziali con decorrenza dal 01/05/2016;

Preso atto che a seguito dell'attuazione della L.R. n. 13/2015, il rilascio del nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 è in capo ai Servizi di Area territorialmente competenti;

Vista la richiesta inoltrata da

DITTA/SIG: "Bar/tabacchi di Xia Jianwu e C. s.n.c."

P.Iva 01986320388

COMUNE: Argenta Località: San Biagio

CORSO D'ACQUA: Fiume Reno sponda: sinistra

DATI CATASTALI: Foglio 146 Mappale 166 sub. 3-4

registrata al Prot. del Servizio con n. PC/2017/21884 del 19/05/2017, con la quale è stato richiesto il nulla osta

per il rilascio di Autorizzazione ai fini idraulici per il rilascio di concessione volta all' occupazione di aree demaniali per l'utilizzo dell'esercizio bar/tabacchi denominato "bar Bastia". Procedimento BO16T150;

Valutata la compatibilità della richiesta con gli strumenti di pianificazione di bacino, con le disposizioni in materia di tutela ambientale, valutato che l'assenso a quanto richiesto non altera negativamente il buon regime idraulico del corso d'acqua;

#### **DETERMINA**

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa:

di rilasciare **il nulla osta ai soli fini idraulici**, fatti salvi i diritti di terzi, alla richiesta di nulla osta formulata da ARPAE-SAC di Bologna relativamente al procedimento di concessione inoltrato dalla ditta "Bar/tabacchi di Xia Jianwu e C. s.n.c.", P.I. 01986320388, finalizzata al rilascio della concessione per l'occupazione di area del demanio idrico ad uso parcheggio di mezzi per clienti dell'esercizio pubblico bar tabaccheria denominato "Bar Bastia", fabbricato facente parte sostanziale della concessione, in sponda sinistra del fiume Reno, in località San Biagio d'Argenta censita catastalmente al F.146, mapp.166 sub.3-4 del Comune di Argenta (Fe), specificando che l'istanza presentata non corrisponde alle condizioni preesistenti, pertanto trattandosi di un subentro, si è proceduto alla riconferma della stessa;

- di condizionare l'utilizzo delle aree demaniali alle seguenti prescrizioni vincolanti:

La Regione Emilia Romagna - Servizio Area Reno e Po di Volano, sede di Bologna, rilascia il parere idraulico positivo alla ditta "Bar/tabacchi di Xia Jianwu e C. s.n.c.", P.I. 01986320388, come subentrante per l'utilizzo dell'unità immobiliare posta in San Biagio d'Argenta (FE) via Amendola 118/a, per il proseguo dello svolgimento dell'attività di bar-tabaccheria, con ripostigli funzionali, e locali per uso di civile abitazione, nonché l'area cortiliva circostante di 160,00 mq, adibita a parcheggio, la quale è confinante con la S.S.n°16. L'unità immobiliare oggetto del presente disciplinare è allibrata negli atti del N.C.E.U. del Comune di Argenta (FE) al foglio 146 mapp.166 sub.3-4. e si sviluppa su due livelli: al piano seminterrato è collocata l'abitazione con proservizi per un totale di 144,53 mq., al primo piano è adibita l'attività di ristorazione con ambienti di servizio, comprensiva di pensilina esterna, per un totale di 200,22 mq.

## **ABITAZIONE ED ESERCIZIO PUBBLICO BAR TABACCHERIA**

Nel caso in cui l'immobile debba aggiornare le certificazioni di idoneità degli impianti, adeguandoli per l'utilizzo del bene concessionato come previsto da nuove normative in materia, il Concessionario dovrà provvedere, a proprio carico, nel dotare il fabbricato di tali certificati di conformità obbligatori per legge, avvalendosi, per l'esecuzione dei lavori eventualmente necessari, di imprese in possesso dei requisiti fissati dalla L.46/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, provvedendo a richiedere le relative autorizzazioni agli Enti competenti (autorizzazioni edilizie, concessioni, DIA, ecc..).

Il presente parer idraulico è subordinato alle seguenti particolari condizioni:

### **Articolo 1**

*(Riscaldamento, condizionamento e altri servizi)*

Sono interamente a carico del Concessionario i costi sostenuti per la fornitura dei servizi di riscaldamento / condizionamento / elettrico / telefonico, dei quali l'immobile risulti dotato, nonché per ogni altro servizio pubblico di rete (acquedotto, fognatura, gas, rifiuti).

### **Articolo 2**

*(Cessione, sublocazione)*

È fatto espresso divieto al Concessionario di subaffittare, in tutto o in parte il bene e di cedere in qualsiasi forma ad altri il titolo concessorio. L'inosservanza della presente condizione determina l'inadempimento agli obblighi assunti e consente al Servizio competente di procedere a dichiarare la decadenza dell'atto.

### **Articolo 3**

*(Uso e riparazioni)*

Il Concessionario si obbliga ad usare l'unità immobiliare concessa con la diligenza del buon padre di famiglia, e ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, preventivamente autorizzati e concordati dallo scrivente Servizio. Sono altresì a carico del Concessionario gli interventi resi necessari da un uso negligente o improprio dell'unità immobiliare o dalla mancata manutenzione. Oltre ai lavori che il Concessionario non abbia eseguito pur essendo a suo carico, sono addebitati al Concessionario medesimo, o ai conduttori responsabili, le spese occorrenti per riparare i danni prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso ai locali ed agli impianti di uso e di utilità comuni.

Il Concessionario è tenuto ad osservare, nell'uso dei locali e dei servizi comuni, le prescrizioni di legge o di regolamento emanate

dalle competenti autorità, tenendo ad esclusivo suo carico qualunque sanzione pecuniaria o altra conseguenza derivante dall'inadempimento di tale suo obbligo.

#### **Articolo 4**

*(Consegna)*

Il Concessionario dichiara di aver visitato i locali oggetto della concessione e di averli trovati in normale stato d'uso, adatti all'uso convenuto e adeguati alle sue specifiche esigenze. Il Concessionario dichiara, altresì, di essere perfettamente a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui detti locali si trovano, esonerando la Regione da qualsiasi obbligo di effettuare adattamenti di sorta.

#### **Articolo 5**

*(Riconsegna)*

Alla data di cessazione del presente atto il Concessionario riconsegna puntualmente alla Regione Emilia Romagna i locali in normale stato d'uso sotto pena del risarcimento dei danni, fatti salvi il normale deperimento derivante dall'uso e i danni attribuibili a mancati interventi suo carico. A tal fine, le parti si obbligano a redigere, all'atto della riconsegna dell'alloggio, un verbale di constatazione dello stato dei luoghi e di riconsegna.

#### **Articolo 6**

*(Modifiche, migliorie e manutenzioni straordinarie)*

È vietato al Concessionario apportare qualsiasi innovazione o modifica nei locali locati ed agli impianti di cui gli stessi sono dotati senza il consenso scritto della Regione e modificarne, anche parzialmente, la destinazione d'uso. In ogni caso tutti i miglioramenti o mutamenti di fissi od infissi, coperture, coibentazioni, compresi gli impianti elettrici, di riscaldamento ecc., rimangono, per patto espresso, a beneficio della Regione, senza che il Concessionario possa pretendere rimborso o indennizzo qualsiasi.

Tutte le manutenzioni straordinarie che si rendessero necessarie durante la durata della concessione, dovute sia a lavori per la messa a norma degli impianti, sia ad interventi di ristrutturazione e/o consolidamento dell'immobile sono a totale carico del Concessionario, previo parere favorevole del Servizio Area Reno e Po di Volano. Il Concessionario si impegna inoltre a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie agli Enti preposti al fine della realizzazione dei lavori ed al pagamento degli oneri richiesti.

#### **Articolo 7**

*(Manutenzioni ordinarie e straordinarie)*

La manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti presenti nell'edificio a servizio dell'unità immobiliare data in concessione e in particolare:

- gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
- gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere;
- gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione di qualsiasi natura o specie;
- gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo acqua all'interno dell'edificio a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
- gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
- gli impianti fognari, comprese le condotte, i manufatti di trattamento e depurazione dello scarico, nonché gli svuotamenti periodici delle vasche imhoff e dei pozzetti;

dovrà essere eseguita esclusivamente a cura e spese del Concessionario, che dovrà avvalersi di imprese singole o associate in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge n. 46/1990, che dovranno rilasciare al termine dei lavori regolare dichiarazione.

Il Concessionario si assume la responsabilità della conduzione degli impianti secondo quanto stabilito dalla L.46/1990 e successive modificazioni ed integrazioni ed è responsabile di ogni eventuale violazione o inadempimento a quanto stabilito dalla Legge sopra citata.

## **Articolo 8**

*(Divieti)*

È vietato al Concessionario occupare con materiali od oggetti gli spazi comuni, nonché porre fissi, infissi, targhe, insegne, tende di qualsiasi genere e condizionatori all'esterno dell'unità immobiliare locatagli, salvo che a ciò non sia stato preventivamente autorizzato dalla Regione, la quale si riserva in ogni caso la disponibilità dell'esterno dell'immobile. E' fatto altresì divieto di installare antenne radio o TV senza il preventivo consenso della Regione, che potrà indicare le modalità di installazione.

Il Concessionario si impegna a garantire l'inalterabilità dei luoghi ed in particolare a non eseguire scavi ed opere di sbancamento, alterare le quote del terreno circostante recinzioni, ecc.; non è altresì consentita alcuna nuova edificazione o ampliamento dell'immobile locato.

## **Articolo 9**

*(Esonero di responsabilità)*

Il Concessionario è investito dell'onere di custodia del bene concesso e in tal senso esonera espressamente l'Amministrazione

Regionale da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Il Concessionario si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga inoltre a tenere sollevata ed indenne la Regione da eventuali danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall'uso del gas, dell'acqua o dell'elettricità.

#### **Articolo 10** (Servizi)

Il Concessionario esonera la Regione da ogni responsabilità per sospensioni e/o irregolarità dei servizi di riscaldamento, refrigerazione, illuminazione, acqua e acqua calda dovute a casi imprevisti o alla sostituzione, riparazione, adeguamento, manutenzione degli impianti per il periodo necessario per l'effettuazione di tali interventi.

#### **Articolo 11** (Visite)

Il Concessionario si impegna a consentire il libero accesso ai locali dati in concessione, da parte del personale regionale addetto e/o incaricato, previo preavviso di almeno un giorno.

#### **Articolo 12** (Varie)

Qualunque modifica al presente atto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

L'Amministrazione regionale ed il Concessionario si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi al presente atto.

superfici degli ambienti utilizzati

- |                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| 1) Bar/tabaccheria, compresa la pensilina esterna | mq.200,22 |
| 2) Appartamento                                   | mq.122,97 |
| 3) Proservizi                                     | mq. 21,56 |

#### **AREA DEMANIALE AD USO PARCHEGGIO**

#### **Articolo 1 bis**

L'utilizzo del piazzale, (porzione del mapp. 63 Foglio 146 Comune di Argenta -Fe-) antistante il pubblico esercizio denominato "bar Bastia", dovrà essere svolto in conformità a quanto dichiarato nella domanda di concessione e agli elaborati allegati.

L'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni agli utilizzatori o danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento all'utilizzo assentito, alla sua destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Bologna.

#### **Articolo 2 bis**

Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico di tipo P1 e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'utilizzatore e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso.

#### **Articolo 3 bis**

Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

#### **Articolo 4 bis**

A seguito di emergenze dichiarate per eventi di piena del fiume Reno, su disposizioni anche verbali da parte del personale incaricato, l'area demaniale dovrà essere sgomberata tutta o parzialmente, e messa a disposizione ai mezzi di soccorso o per operazioni emergenziali, analoghe disposizioni saranno da applicare in qualsiasi momento dell'anno per l'accesso alla sommità arginale ai mezzi di vigilanza autorizzati.

#### **Articolo 5 bis**

È a carico del concessionario provvedere alla raccolta dei rifiuti, nonché alla pulizia di cunette e caditoie per la raccolta e smaltimento delle acque meteoriche del piazzale.

#### **Articolo 6 bis**

È fatto divieto ingombrare l'area con arredo urbano prefabbricato, anche se provvisorio, (quali fioriere, panchine, lampioni ecc.), nonché effettuare scavi e variazioni di altimetrie o delle pendenze esistenti.

#### **Articolo 7 bis**

Resta a totale carico del richiedente l'eventuale ripristino del manto di asfalto, attualmente in ottimo stato, per effetti dell'usura o danneggiamenti causati dalla sosta e transito di mezzi pesanti.

#### **Articolo 8 bis**

Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio al Richiedente o ai tecnici dallo stesso incaricati.

#### **Articolo 9 bis**

L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti al bene assentito e sue pertinenze, finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa, sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

#### **Articolo 10 bis**

L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

#### **Articolo 11 bis**

In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano-sede di Bologna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.

#### **Articolo 12 bis**

L'accesso al piazzale e l'immissione alla viabilità ordinaria, dovrà essere gestita nel rispetto delle norme del Codice della Strada, pertanto eventuale segnaletica orizzontale e verticale dovrà essere conforme a tale regolamento ed a carico del concessionario, da eliminare nella sua totalità al termine del periodo concessorio; declinando fin d'ora qualsiasi responsabilità civile o penale per eventuali difformità o danni connessi.

### **Articolo 13**

La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

### **Articolo 14**

L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'Amministrazione regionale e una copia sarà trasmessa all'A.R.P.E. dell'Emilia-Romagna S.A.C. di Bologna.

- di condizionare l'utilizzo delle aree demaniali alle seguenti prescrizioni generali:
  1. Questo Servizio resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi.
  2. Qualunque modifica al bene concessionato dovrà essere preventivamente valutata e autorizzata dal Servizio Scrivente.
  3. I lavori, da effettuarsi per porre rimedio a eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'opera assentita (innesco e/o accentuazione di erosioni ecc.), saranno a carico esclusivo del Richiedente.
  4. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate.
- 1. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nelle fasce di rispetto, escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.
- 1. Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, questo Servizio può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche.
- 1. Qualsiasi variazione circa la titolarità dell'opera in questione dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio scrivente.
- 2. La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

3. Di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.
4. L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e una copia sarà trasmessa all'A.R.P.A.E. - S.A.C. di Bologna.
5. Di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dalle vigenti direttive regionali.

Claudio Miccoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Claudio Miccoli, Responsabile del SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPC/2017/3918

IN FEDE

Claudio Miccoli

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**